SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2271-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che il Senato ha già riconosciuto la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza per il decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, mi corre l'obbligo di precisare che le norme in esame sono giustificate dalla necessità di ricorrere alla defiscalizzazione per evitare un aumento di prezzo di tali prodotti.

Ciò perchè, sulla base dei dati in possesso del CIP, si sono verificate le condizioni per un aumento del prezzo di vendita delle benzine nella misura di lire 20 al litro, IVA compresa.

È noto che le variazioni del prezzo medio comunitario dei prodotti petroliferi comportano una corrispettiva variazione dei relativi prezzi interni. Poichè le diminuzioni verificatesi finora sono state fiscalizzate per esigenze di bilancio e le relative entrate sono state in parte destinate all'alimentazione di un'apposita contabilità di Tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », il Governo, con il decreto-legge in esame, dispone una defiscalizzazione al fine di evitare variazioni del prezzo di vendita al consumo, utilizzando per la copertura le disponibilità del « Fondo » appositamente istituito.

L'articolo 1 prevede la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale nella misura di lire 17,07 al litro, e conseguentemente l'aliquota diminuisce da lire 58.453 a lire 56.746 per ettolitro.

La stessa riduzione viene apportata all'aliquota agevolata prevista dalla lettera B), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri e dagli italiani residenti all'estero, sia per evitare variazioni al prezzo di vendita dei buoni di benzina sia per mantenere la differenza di prezzo, fra quello agevolato e quello pieno di listino, nella misura di lire 150 al litro.

Viene, inoltre, ridotta l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

L'articolo 2 stabilisce che alla copertura finanziaria del minor gettito derivante dal provvedimento, previsto per l'anno 1983 in lire 185 miliardi, si provveda mediante corrispondente prelevamento dall'apposito « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

La Commissione finanze e tesoro all'unanimità si è pronunciata per la conversione del decreto-legge in discussione, mentre a maggioranza si è pronunciata per l'accoglimento di un emendamento, proposto dal Governo quale articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione e che contiene proroga di deleghe legislative al Governo, e precisamente dei termini previsti: nell'articolo 1, primo comma e nell'articolo 2 della legge 14 dicembre 1976, n. 847 (fino al 31 dicembre 1984); nell'articolo 17, secondo e terzo comma della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (rispettivamente al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984).

Il tutto serve per agevolare la rapida emanazione dei testi unici riguardanti le imposte dirette ed indirette e, relativamente a queste ultime, il riordino delle imposte di fabbricazione.

In adempimento del mandato ricevuto, invito l'Assemblea a pronunciarsi per l'approvazione del disegno di legge n. 2271 di conversione del decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, unitamente all'emendamento proposto.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

28 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro, nel corso dell'esame, da parte dei senatori del Gruppo Comunista si è fatto rilevare quanto segue:

1) la stessa istituzione del fondo di tesoreria di cui alla legge 3 marzo 1983, n. 64, appare discutibile sotto il profilo contabile, contribuendo a togliere completezza ai conti del bilancio statale;

2) l'utilizzazione del fondo per il disegno di legge in esame mette in dubbio la copertura a suo tempo reperita per la legge di integrazione finanziaria temporanea per le importazioni di metano dall'Algeria;

3) la tecnica di utilizzazione del fondo di tesoreria non richiederebbe, ai fini dell'attuazione del testo in esame, alcun decreto di variazione del bilancio.

La Commissione aderisce alle osservazioni di cui ai punti n. 1 e n. 2.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

*Dopo l'***articolo unico**, *aggiungere il seguente*:

Art. ...

Il termine indicato nell'articolo 1, primo comma, e nell'articolo 2 della legge 14 dicembre 1976, n. 847, già prorogato dalla legge 21 dicembre 1978, n. 838, è fissato al 31 dicembre 1984. I decreti saranno emanati nei modi e con le forme di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, come modificato dall'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151; al parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della stessa legge n. 13 del 1965 è sostituito quello delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Nei testi unici saranno comprese sia le norme contenute nei decreti già emanati nell'esercizio della delega legislativa per la riforma tributaria, sia le norme relative alle medesime materie contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima dell'entrata in vigore di ciascun testo unico, con le integrazioni e correzioni di cui al secondo comma del predetto articolo 17 e con le modifiche necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo princìpi unitari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 112 del 26 aprile 1983.*

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 aprile 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 58.453 a lire 56.746 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1),

della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 42.835 a lire 41.128 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(3) L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 5845,30 a lire 5674,60 per ettolitro, alla temperatura di 15° C., relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

(1) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 185 miliardi, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA